

Civile Sent. Sez. 3 Num. 20408 Anno 2016

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 11/10/2016

SENTENZA

sul ricorso 5366-2014 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
33, presso lo studio dell'avvocato
rappresentata e difesa dall'avvocato
giusta procura speciale in calce al

ricorso;

- **ricorrente**-

contro

SPA, in persona del proprio
procuratore , quale rappresentante
processuale volontaria di SPA,

domiciliata in ROMA, VIALE 118,
presso lo studio dell'avvocato , che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F
giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- **controricorrente**-

contro

SPA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 2573/2013 del TRIBUNALE di
FIRENZE, depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1. La vicenda trae origine da un sinistro stradale. La danneggiata agisce contro l'investitore e la sua compagnia Ass.ni. In giudizio si costituisce la sia in proprio quale compagnia della danneggiata-attrice, sia in qualità di mandataria della in forza della convenzione esistente tra le compagnie (CARD 2011). Successivamente, la deposita un mandato in base al quale agisce per conto della

Il Giudice di Pace di Firenze con sentenza non definitiva ha ritenuto la validità del mandato con rappresentanza conferito dalla Ass.ni alla e quindi quest'ultima legittimata a stare in giudizio.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2573 del 31 luglio 2013.

3. Avverso tale decisione, Serena Bencini propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste la Ass.ni con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce " Art. 360, primo comma, n 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 77 c.p.c."

Lamenta che il mandato sostanziale e processuale in virtù del quale l' si è costituita in giudizio quale rappresentante processuale volontaria di sarebbe limitato alle sole ipotesi in cui il danneggiato da un sinistro stradale agisca in giudizio ai sensi degli artt. 141 e 149 codice delle assicurazioni e non anche alle ipotesi in cui agisca ai sensi dell'art. 148 Cod. Ass.. La ricorrente sostiene che l'art. 149 comma 6 cod. ass. prevede in favore della compagnia del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

responsabile civile la facoltà di intervenire nel procedimento introdotto dal danneggiato in regime di indennizzo diretto, ma non prevede l'ipotesi inversa in cui sia la compagnia del danneggiato ad intervenire nel giudizio introdotto nei confronti della compagnia del responsabile.. Ed in ogni caso l'assicurazione del danneggiato dovrebbe sempre coadiuvare il proprio assicurato, aiutandolo ad ottenere il risarcimento richiesto.

Il motivo è inammissibile.

Correttamente il giudice del merito ha individuato nell'art. 77 la norma processuale sulla base della quale l' [] si è costituita nel giudizio in nome e per conto della []. In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la *legittimatio ad processum* del rappresentante e il relativo accertamento - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (Cass. n. 16274/2015).

Ma in ogni caso la ricorrente, in realtà, censura l'interpretazione del mandato prodotto in giudizio. Nel caso di specie, la Corte con esauriente e logicamente coerente disamina del mandato versato in atti ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici giungendo alla conclusione predetta. Inoltre è motivo nuovo perché nelle fasi precedenti era stata contestata la partecipazione dell' [] per motivi differenti.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia “ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. – violazione o falsa applicazione degli artt. 1343 e 1344 c.c.”.

La ricorrente sostiene che il mandato in forza del quale si è costituita l'... sarebbe nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. perché sarebbe volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile civile. Ciò lo renderebbe un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c. perché costituirebbe il mezzo per eludere una norma imperativa come l'art. 144 cod. ass. che prevede l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore per RCA del veicolo ritenuto responsabile.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo per quanto riguarda il vizio ex art. 5 è inammissibile perché la sentenza impugnata è stata depositata il 31 luglio 2013. Pertanto, nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l'art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, ogni riferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d'ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5) «deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell'enunciato principio, risulta che la ricorrente, denunciando il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell'art. 360, comma 6, n. 5 c.p.c..

E' altresì infondata anche la tesi secondo cui il mandato in forza del quale si è costituita l' sarebbe nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. perché sarebbe volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile

civile. Infatti, . . . agisce quale mandataria di . . . Ass.ni e a tutela di un diritto di quest'ultima, non in proprio. Le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrrebbero solo nella sfera giuridica di . . . ass.ni. Quindi il mandato conferito ad . . . non viola alcun precetto normativo in quanto il danneggiato continuerà a far valere il suo diritto sempre e soltanto nei confronti della . . . Ass.ni.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.400,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 13 luglio 2016.